



GIUNTA REGIONALE

**CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA
VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE**

Giudizio n° 3907 del 20/04/2023

Prot. n° 349935/21 del 31/08/2021

Ditta Proponente: UMT SERVICE S.R.L.

Oggetto: Cava di calcare in località Collelungo

Comuni di Intervento: Ofena

Tipo procedimento: Valutazione di Impatto Ambientale con annessa Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. – Revisione in autotutela del giudizio n. 3875 del 23/03/2023

Presenti (in seconda convocazione)

Direttore Dipartimento Territorio – Ambiente (Presidente) dott. Dario Ciamponi (Presidente Delegato)

Dirigente Servizio Valutazioni Ambientali ASSENTE

Dirigente Servizio Gestione e Qualità delle Acque dott. Giancaterino Giammaria (delegato)

Dirigente Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - Pescara -

Dirigente Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - Pescara dott. Gabriele Costantini (delegato)

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio ing. Eligio Di Marzio (delegato)

Dirigente Servizio Foreste e Parchi - L'Aquila ASSENTE

Dirigente Servizio Opere Marittime ASSENTE

Dirigente Servizio Genio Civile competente per territorio

L'Aquila ASSENTE

Dirigente del Servizio difesa del suolo - L'Aquila dott. Luciano Del Sordo (delegato)

Dirigente Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti dott. Paolo Torlontano (delegato)

Direttore dell'A.R.T.A dott.ssa Giovanna Mancinelli (delegata)

Esperti in materia Ambientale

Preso atto della nota acquisita al prot. n. 167908 del 17.04.2023, delle Associazioni SOA – Stazione Ornitologica Abruzzese, LIPU – Lega Italiana Protezione degli Uccelli e ALTURA – Associazione



per la Tutela degli Uccelli Rapaci e dei loro Ambienti, nella quale gli stessi diffidano a provvedere all'archiviazione dell'istanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 bis comma 5 D. Lgs. 152/06;

IL COMITATO CCR-VIA

Dato atto che il CCR VIA, con Giudizio 3697 del 7.7.2022, ha richiesto al proponente UMT Service una serie di integrazioni alla documentazione precedentemente pubblicata;

Preso atto che il Servizio Valutazioni Ambientali, in qualità di Autorità Competente per il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale avviato in data 31.8.2021, in data 25/07/2022 nostro protocollo 0283066/22, ai sensi del comma 5, art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006, ha assegnato alla Ditta UMT un termine perentorio di 30 giorni per la trasmissione di tutta la documentazione integrativa richiesta con Giudizio n. 3697 dal Comitato di Coordinamento Regionale per la V.I.A., nonché dagli Enti e Amministrazioni intervenute nell'incontro istruttorio o che hanno inviato richieste integrazioni con le note richiamate nel verbale dell'incontro istruttorio;

Rilevato che in data 05.08.2022, il Servizio Valutazioni Ambientali, vista la nota acquisita agli atti al prot.n. 0293428/22 del 3.8.2022, con la quale il proponente richiedeva la sospensione dei termini di 180 giorni per la presentazione delle integrazioni afferenti al PAUR e quindi anche al Giudizio n. 3697/22, comunicava la concessione della sospensione richiesta, specificando che la documentazione doveva essere pubblicata dal proponente sul sito web <http://ambiente.regione.abruzzo.it>, improrogabilmente entro i termini concessi di 180 giorni, oltre i 30 già concessi il 25.7.2022;

Vista la comunicazione assunta al prot.n. 0071432/23 del 21/02/2023, con la quale il proponente, dopo aver richiesto la sospensione del procedimento per 180 giorni, assentita dall'A.C., nel rispetto dei tempi procedurali ha comunicato l'avvenuto caricamento sullo Sportello Regionale Ambiente delle integrazioni richieste;

Visto l'avviso 24/02/2023 con cui è stata avviata una nuova consultazione del pubblico, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

Rilevato che, in fase di predisposizione dell'istruttoria per il Comitato V.I.A. si è potuto riscontrare che la Ditta non ha depositato parte della documentazione richiesta dal CCR VIA, con Giudizio 3697/22, e che pertanto tali documenti sono stati sottratti alla nuova consultazione pubblica, ex art. 27 bis, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

Tenuto conto che il CCR VIA, con successivo Giudizio n. 3875 del 23.3.2023 ha richiesto alla ditta, tra l'altro di: *“Presentare quanto richiesto ai punti 4 e 6 del Giudizio n. 3697 del 07/07/2022”*;



GIUNTA REGIONALE

Vista la nota del 17.04.2023, delle Associazioni SOA – Stazione Ornitologica Abruzzese, LIPU – Lega Italiana Protezione degli Uccelli e ALTURA – Associazione per la Tutela degli Uccelli Rapaci e dei loro Ambienti, nella quale gli stessi diffidano a provvedere all'archiviazione dell'istanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 bis comma 5 D. Lgs. 152/06, il quale stabilisce che, *“qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione”*;

Visto l'articolo 21-nonies della legge 7.8.1990, n. 241;

Rilevato che il documento ***“Direttiva in materia di annullamento d'ufficio di provvedimenti illegittimi, ai sensi dell'articolo 1, comma 136, della legge 30.12.2004, n. 311 e dell'articolo 21-nonies della legge 7.8.1990, n. 241, come introdotto dalla legge 11.2.2005, n. 15”*** predisposto dalla Presidenza Del Consiglio Dei Ministri Dipartimento Della Funzione Pubblica chiarisce che *“[...] il provvedimento illegittimo possa essere annullato d'ufficio dallo stesso organo che lo ha emanato, o da altro organo previsto dalla legge, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.*

[...] Ai fini di una corretta valutazione dell'esistenza, nel caso concreto, dell'interesse pubblico all'annullamento dell'atto, le Pubbliche Amministrazioni dovranno tener conto anche della circostanza che la propria attività è costituzionalmente orientata secondo i canoni dell'imparzialità e del buon andamento (articolo 97 Cost.), ed è retta dai principi generali dell'azione amministrativa sanciti dall'art. 1, comma 1, della legge n. 241/1990, così come modificato dall'art. 1 della legge 11.2.2005, n. 15.

Risponde all'interesse pubblico l'annullamento d'ufficio improntato a criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, nonché di “proporzionalità” dell'azione amministrativa.”

Rilevato che, effettivamente, per l'inerzia del proponente, che non ha provveduto alla prevista pubblicazione di parte delle integrazioni richieste dal CCR VIA, con Giudizio 3697/22, parte della documentazione è stata sottratta alla pubblicazione e alla consequenziale trasparenza finalizzata all'presentazione di eventuali osservazioni da parte del pubblico interessato;

Rilevato che l'annullamento è legittimamente adottabile con provvedimento decisorio di revoca del precedente provvedimento in quanto ricorrono entrambi i presupposti di legge di cui al citato articolo, ovvero il dovere di ritenere prevalente il superiore interesse pubblico della tutela ambientale in raffronto al diritto soggettivo rappresentato dalla proponente e l'adozione del provvedimento entro un termine ragionevole che, nella fattispecie, certamente ricorre;

Rilevato, pertanto, che sussistano le ragioni per provvedere all'annullamento d'ufficio in autotutela *“ex tunc”* ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 nonies L. 241/90 e ss.mm.ii. del Giudizio n. 3875/23 e all'archiviazione del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale relativo alla Cava di calcare in località Collelungo;





ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO
DI ANNULLAMENTO DEL GIUDIZIO N. 3875/23 AI SENSI DELL'ART. 21
NONIES L. 241/90 E SS.MM.II

E

DI ARCHIVIAZIONE DELLA PRATICA AI SENSI DELL'ART. 27 BIS
COMMA 5 DEL D.LGS. 152/06 E SS.MM.II.

Ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. è ammesso il ricorso nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza dello stesso

dott. Dario Ciamponi (Presidente Delegato)

FIRMATO DIGITALMENTE

dott. Giancaterino Giammaria (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Gabriele Costantini (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

ing. Eligio Di Marzio (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

Dott. Luciano Del Sordo (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Paolo Torlontano (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott.ssa Giovanna Mancinelli (delegata)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

Per la verbalizzazione

Titolare: ing. Silvia Ronconi

Gruppo: dott.ssa Paola Pasta

FIRMATO ELETTRONICAMENTE